Città di Santarcangelo di Romagna

Provincia di Rimini

c.a.p. 47822 - partita IVA 01219190400 - tel. 0541 356111 - fax 0541 356300

Settore 2° - Economia e Cultura

Ufficio Attività Economiche e Turismo

Allegato "A" alla delibera di Consiglio comunale n. 26 del 30.3.2004

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DI SPETTACOLI VIAGGIANTI.

Art.1
Disposizioni generali

1. Il rilascio di concessioni di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di spettacoli viaggianti è disciplinato, oltre che dalla Legge 18 marzo 1968 n.337, dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. L'individuazione delle aree idonee all'installazione e all'esercizio di spettacoli viaggianti viene effettuata con deliberazione della Giunta Comunale; nello stesso atto vengono anche localizzate le aree per la sosta delle carovane-abitazione e dei veicoli adibiti al trasporto delle attrezzature.

Art.2
Concessione aree

1. La concessione delle aree di cui al co.1° dell'articolo precedente è subordinata al pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche nella misura stabilita dalle vigente norme legislative e regolamentari.

2. La concessione delle aree in occasione di sagre e fiere o altre manifestazioni è assoggettata al pagamento della tariffa d'accesso il cui importo è stabilito dall'organo comunale competente, tariffa comunque comprensiva del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti nella misura stabilita dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

3. Il mancato pagamento del canone o della tariffa di cui ai commi precedenti almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione preclude il rilascio della relativa concessione.

Art.3
Organico

1. Il numero delle attrazioni che è possibile autorizzare all'esercizio è il seguente:
Fiera dei Balconi Fioriti: 5 attrazioni rivolte ai bambini
Fiera di San Michele: 8 attrazioni rivolte ai bambini
Fiera di San Martino (Luna-Park): **40 attrazioni di cui non più di 25 rivolte ai bambini + 1 novità ove sussistente**
Festività natalizie: 1 attrazione rivolta esclusivamente ai bambini
Tra le attrazioni previste nell'organico suindicato sono compresi anche i gonfiabili nella misura massima di due per ogni manifestazione.

2. Fuori dalle ricorrenze di cui sopra è possibile autorizzare non più di quattro spettacoli circensi nel corso dell'anno, salvo particolari deroghe rimesse alla discrezionalità dell'Amministrazione comunale. Le deroghe possono riguardare anche altri spettacoli viaggianti.

3. Nella predisposizione del Luna Park di San Martino deve essere prevista un'area per un'attrazione di tipo nuovo da avvicendarsi ogni anno, fatto salvo che un frequentatore abituale effettui una riconversione di novità, intendendosi per novità non una semplice variante di una vecchia attrazione, ma una sostanziale innovazione spettacolare; i mestieri di tal tipo non maturano anzianità. **Qualora manchino attrazioni di novità il posteggio non viene assegnato.**

Art.4
Presentazione richiesta

1. Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacoli viaggianti gli interessati devono presentare apposita domanda in carta legale al Comune almeno 60 gg. prima della data di inizio della manifestazione; per gli spettacoli circensi tale periodo è ridotto a 30 gg.

2. Nella domanda vanno indicate le generalità del richiedente, il tipo e le dimensioni dell'attrazione, ed inoltre devono essere specificati il numero, l'ingombro ed il numero di targa delle carovane-abitazione e dei carriaggi. **L'operatore è tenuto ad installare la stessa attrazione indicata nella richiesta di partecipazione, pena l'esclusione dalla manifestazione**.

3. La seguente documentazione, il cui possesso viene solo dichiarato nella domanda, deve essere presentata 30 gg. prima della manifestazione:
- autorizzazione d'esercizio;
- collaudo delle attrezzature indicate sull'autorizzazione;
- copia dell'assicurazione contro danni ed infortuni causati a terzi

Art.5
Criteri di priorità

1. L'assegnazione della concessione viene fatta seguendo i seguenti criteri di priorità:

1^ anzianità di frequenza alla manifestazione: il titolo di anzianità ed il conseguente diritto di inserimento nell'organico si acquisisce dopo almeno tre anni di frequenza continua con la stessa attrazione e per la medesima manifestazione;
2^ residenza comunale o residenza nella Provincia di Rimini o residenza nella regione Emilia-Romagna;
3^ anzianità di iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio.

2. Nel caso di nuove assegnazioni si seguiranno i seguenti criteri di priorità:
1^ anzianità di richiesta di partecipazione della ditta con la medesima attrazione e per la stessa manifestazione;
2^ diversità dell'attrazione rispetto ad altre presenti;
3^ anzianità nell'acquisto dell'attrazione dimostrabile con regolare documentazione.

Art.6
Cauzione

1. Il richiedente, almeno 30 gg. prima della manifestazione, deve presentare all'ufficio comunale competente una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, o un assegno circolare a favore del Comune di Santarcangelo di Romagna, a garanzia della partecipazione nonché del ripristino e del rilascio, alla scadenza prevista nell'autorizzazione, dell'area concessa; col termine "area concessa" si intende sia l'area di installazione ed esercizio dello spettacolo viaggiante, sia l'area di sosta delle carovane-abitazione e dei carriaggi.

2. La suddetta fideiussione o assegno del valore di **Euro 500,00** non verrà comunque restituita, e verrà pertanto incamerata, qualora l'interessato non partecipi alla manifestazione.

3. La cauzione dovrà avere validità fino allo svincolo, determinato dall'Amministrazione Comunale con restituzione della polizza o con atto liberatorio o con restituzione dell'assegno circolare.

4. La mancata presentazione della cauzione preclude il rilascio della concessione.

Art.7
Divieto di subconcessione

1. Il titolare della concessione è tenuto a gestire direttamente lo spettacolo viaggiante: è vietato ogni forma di subconcessione.

2. In caso di violazione della norma di cui al comma precedente, la concessione è revocata e tanto il concessionario quanto il subconcessionario verranno esclusi dalla possibilità di fruire per il futuro di aree comunali per lo svolgimento dell'attività.

Art.8
Restituzione dell'area

1. E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli era stata concessa;

2. Ogni modifica od alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontate le attrezzature; qualora non si ottemperi a ciò il Comune provvederà ad eseguire i lavori rivalendosi, fermo restando l'applicazione dell'art 15 del Codice della strada, sulla cauzione di cui all'art.6 ed il concessionario, per il futuro, verrà escluso dalla possibilità di ottenere concessioni di aree comunali.

3. Il concessionario ha l'obbligo di tenere pulita l'area occupata e di riconsegnarla libera da immondizie o da qualsiasi prodotto di rifiuto, incomodo o nocivo; in caso contrario il Comune opererà trattenute sulla cauzione pari all'ammontare delle spese derivanti dall'eventuale rimozione di detriti, rifiuti o altro e provvederà ad escludere il concessionario per il futuro dalla possibilità di ottenere concessioni di aree comunali.

4. In caso di presenza di animali il titolare della concessione deve provvedere all'allontanamento quotidiano della deiezione degli stessi e ad un'adeguata disinfestazione dell'area stessa al termine della concessione; qualora non ottemperi, la disinfestazione viene fatta a cura del Comune che provvede a trattenere le relative spese dalla cauzione di cui all'art.6.

5. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di rivalersi in altra sede nel caso in cui il danno provocato dal concessionario superi l'importo della cauzione versata dallo stesso.

Art.9
Norme di comportamento

1. Il concessionario, pena la revoca della concessione e senza pregiudizio di altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente, deve:
- garantire la massima pulizia e l'ordinata sosta nell'area indicata dal Comune per la sosta delle attrazioni e delle carovane;
- osservare l'orario di apertura e chiusura dell'attrazione indicati dall'Amministrazione Comunale nonché i limiti previsti per l'utilizzo degli amplificatori di suono;
- rispettare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartiti da funzionari del Comune.

2. E' vietato, pena la revoca della concessione, offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare o giochi o quale omaggio a scopo pubblicitario, in applicazione dell'ordinanza vigente contro il maltrattamento degli animali..

Art.10
Aspettativa

1. L'esercente può chiedere, con istanza formale diretta al Comune, la sospensione dell'accesso alla piazza per il periodo di un anno, al fine di poter esplicare, nel frattempo, la propria attività in altra località.

2. L'aspettativa non può essere nuovamente richiesta prima della scadenza di un triennio.

Art.11
Riconversione

1. E' consentita la riconversione delle attrazioni, su richiesta dell'operatore, alle seguenti condizioni e criteri:

- l'attrazione non deve essere simile ad altre già esistenti sulla piazza; essa si deve distinguere sostanzialmente;
- l'esercente deve avere anzianità già acquisita;
- l'attrazione riconvertita non può occupare l'area destinata alla novità di turno di cui all'art.3 co.3°;

2. Qualora vi siano più richiedenti, a parità di requisiti, verrà data priorità alla ditta con più anzianità di frequenza.

3. La riconversione può comportare un'occupazione maggiore rispetto all'area precedentemente occupata fino ad un massimo del 10%, a condizione che lo spazio lo consenta e l'Amministrazione conceda la variazione.

4. La riconversione consente di mantenere l'anzianità acquisita.

Art.12
Sostituzione

1. Fuori dai casi di riconversione di cui all'articolo precedente, l'attrazione non può essere sostituita, pena la perdita per il titolare del diritto di partecipare alla manifestazione.

2. In caso di calamità naturali o casi fortuiti documentati è possibile al concessionario la sostituzione dell'attrazione con una analoga.

Art.13
Variazione di dimensioni

1. E' vietato variare le misure d'ingombro delle attrazioni, salvo giustificati motivi tecnici ritenuti validi dall'Amministrazione Comunale e semprechè non ne risulti danneggiata l'attività delle attrazioni limitrofe.

2. E' facoltà dell'Amministrazione concedere, a fronte della riconversione di cui all'art.11 che comporti variazione di dimensione, un aumento rispetto allo spazio precedentemente occupato nella misura massima del 10% dello stesso.

Art.14
Subingresso

1. In caso di subingresso nell'impresa per atto tra vivi il subentrante conserva l'anzianità maturata dal cedente, a condizione che acquisti l'impresa e non la sola attrazione, infatti in tale caso l'acquirente non acquisisce diritto alcuno.

2. In caso di decesso del titolare e di successione "mortis causa", la successione nell'anzianità di piazza è riconosciuta ai familiari purchè conviventi e già cooperanti alla conduzione dell'attrazione stessa e fino a quando questa rimanga di proprietà e sia gestita dai familiari stessi ;

3. Le condizioni di cui ai commi precedenti devono essere comprovate con documenti idonei aventi valore secondo legge (es.scritture private autenticate, atti pubblici ecc.).

Art.15
Conservazione dell'anzianità

1. Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente alla manifestazione per giustificati motivi di forza maggiore, ritenuti validi dall'Amministrazione Comunale, conserva l'anzianità acquisita. Tale assenza non può comunque essere superiore a due anni pena la perdita dell'anzianità acquisita.

Art.16
Carovane-abitazione e carriaggi

1. La sistemazione delle carovane-abitazione e dei carriaggi ha luogo **esclusivamente** nelle località individuate dall'Amministrazione Comunale nell'atto di cui al co.2° dell'art.1 **e non può essere effettuata in altre aree, pena l'esclusione dalla manifestazione per l'anno successivo.**

2. Sono ammessi alla sosta solo i mezzi i cui numeri di targa sono stati indicati nella domanda di partecipazione o in successiva comunicazione che comunque dovrà pervenire all'ufficio comunale competente almeno 30 giorni prima l'inizio della manifestazione.

3. I concessionari che con caravan, autocaravan e veicoli adibiti all'uso ed al trasporto delle attrezzature occupano spazi diversi da quelli loro assegnati o sostano con mezzi diversi da quelli indicati nel comma precedente o sostano oltre al periodo concesso, non otterranno la restituzione della cauzione e per il futuro verranno esclusi dalla possibilità di ottenere in concessione aree sul territorio comunale.

4. Il compito di controllo spetta alla Polizia Municipale **e/o ad eventuali Istituti di vigilanza privata di volta in volta incaricati, dopo apposita verifica dell'area concessa, intendendosi per area concessa sia quella di installazione e di esercizio dello spettacolo viaggiante sia quella di sosta delle carovane abitazioni e dei carriaggi,**

Art.17
Disposizioni per il luna-park

1. In occasione di sagre o fiere comprendenti luna-park l'Amministrazione comunale, almeno 40 gg. prima dell'inizio della manifestazione convoca le OO.SS. di categoria per presentare le proposte in ordine all'edizione dell'anno in corso.

2. Le proposte di cui al comma precedente devono riguardare:
- la data di inizio e termine del lunapark valevole per tutte le attrazioni Non è ammessa l'installazione delle attrazioni prima del termine stabilito nè dopo l'inizio del parco nè lo smontaggio prima della periodo stabilito, pena la perdita della concessione, dei diritti preferenziali in future concessioni e della cauzione di cui all'art.6.
- gli orari quotidiani di apertura e chiusura e le modalità di utilizzo del sonoro
- il periodo di sosta delle carovane-abitazione e dei carriaggi

3. L'amministrazione comunale, per le problematiche di cui ai commi precedenti o per altre che potrebbero insorgere nella gestione del luna-park, si avvale di un comitato tecnico composto da:
– Dirigente del Servizio Attività Economiche o un suo delegato
– Dirigente del Servizio Tecnico o un suo delegato
– Comandante della Polizia Muncipale o un suo delegato;
– Direttore della società concessionaria o un suo delegato

Art.18
Sanzioni

1. Chiunque viola le norme contenute nel presente regolamento, oltre alla revoca della concessione e/o alla mancata restituzione della cauzione, nei casi esplicitamente previsti dagli articoli precedenti, **è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 51,64 ad un massimo di €. 258,22.**

Art.19
Abrogazione precedente normativa

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.